Codice A1816B

D.D. 25 novembre 2020, n. 3148

Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: BERTAINA WALTER - Interventi selvicolturali in Comune di Borgo S. Dalmazzo, località Monserrato (Tetti Brancassi) - Istanza n. 54388/2020.



ATTO DD 3148/A1816B/2020

DEL 25/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA
A1816B - Tecnico regionale - Cuneo

OGGETTO: Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento forestale D.P.G.R. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. - Richiedente: BERTAINA WALTER - Interventi selvicolturali in Comune di Borgo S. Dalmazzo, località Monserrato (Tetti Brancassi) – Istanza n. 54388/2020.

PRESO ATTO del D.lgs. 34/2018;

VISTA la Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i., articolo 14, lettera c);

VISTO il Regolamento forestale D.P.G.R. n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;

VISTA la domanda n. 54388/2020 presentata al Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte – Sportello Forestale di Cuneo – dalla ditta BERTAINA WALTER, in data 11/11/2020 – assunta al Protocollo n. 55959;

PRESO ATTO del verbale d'istruttoria redatto dal Funzionario incaricato del Settore Tecnico Regionale di Cuneo della Regione Piemonte Dott. For. Fabrizio Maglioni in data 23/11/2020, nel quale si esprime parere favorevole all'effettuazione degli interventi selvicolturali;

Tipologia forestale	Superficie da progetto (ha)	Superficie ammessa (ha)
- Rimboschimento di conifere	0,9906	0,9906
- Castagneto misto a rimboschimento	2,2806	2,2806
Totale	3,2712	3,2712

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n.° 165/2001;
- VISTO l'articolo 17 della Legge regionale 28/07/2008, n.° 23;

## determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 14 della Legge regionale 10/02/2009, n. 4 e s.m.i. ed ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., la ditta BERTAINA WALTER all'esecuzione degli interventi selvicolturali in Comune di Borgo S. Dalmazzo (località Monserrato), così come descritti nel progetto d'intervento e nelle integrazioni progettuali, rispettando le prescrizioni di seguito indicate:

- le superfici di intervento sono individuate catastalmente come da tabella seguente:

Comune	Sez. Cens.	Foglio	Particella	Sup. catastale (ha)	Sup. intervento (ha)
B.S. Dalmazzo		22	231	1,3414	1,3414
B.S. Dalmazzo		19	583	0,0248	0,0248
B.S. Dalmazzo		19	587	0,0349	0,0349
B.S. Dalmazzo		19	591	0,0381	0,0381
B.S. Dalmazzo		19	589	0,0138	0,0138
B.S. Dalmazzo		19	584	0,0126	0,0126
B.S. Dalmazzo		19	595	0,0705	0,0705
B.S. Dalmazzo		19	327	0,1511	0,1511
B.S. Dalmazzo		19	53	0,5800	0,5800
B.S. Dalmazzo		19	593	0,0134	0,0134
B.S. Dalmazzo		19	284	0,8792	0,8792
B.S. Dalmazzo		22	922	0,1114	0,1114
Totale				3,2712	

<sup>-</sup> il taglio dovrà essere effettuato sulla superficie come indicato nella planimetria allegata al progetto

per ha 3,2712 di un bosco costituito su due distinti lotti: rimboschimento di conifere a pino strobo e abete rosso (0,9906 ha); castagneto con presenza di piante di conifere da rimboschimento (2,2806 ha);

- le tipologie forestali coinvolte sono le seguenti: fustaia di conifere da rimboschimento (0,9906 ha), castagneto a governo misto con conifere da rimboschimento (2,2806 ha);
- eventuali varianti al tipo d'intervento ed ai parametri progettuali dovranno essere preventivamente autorizzati;
- potranno essere eseguite eventuali modifiche o integrazioni che riguardino le vie d'esbosco previa comunicazione e conseguente autorizzazione da parte dello Sportello forestale regionale presso il Settore Tecnico Regionale di Cuneo;
- il taglio dovrà essere effettuato nei limiti complessivi approvati, così come individuati nell'ambito dei rilievi effettuati;
- si approva la deroga all'assegno al taglio contenuta nell'art. 9 comma 8, e nell'art. 55 comma 6 del Regolamento forestale regionale vigente;
- si approvano le modalità di contrassegnatura delle piante adottate per le due aree campione effettuate;
- si prescrive il rilascio di una pianta viva ed una morta a tempo indefinito ai fini della conservazione della biodiversità;
- si approva il volume di legname prelevabile con l'intervento pari a pari a 976 mc circa (569 mc nell'area a rimboschimento e 407 mc nella restante parte); tale valore è indicativo in quanto, dipende dai procedimenti dendrometrici di calcolo del volume delle piante;
- non potranno essere tagliate:all'interno delle aree campione tutte le piante non contrassegnate espressamente per il taglio (segno "X"); all'esterno di tali aree il taglio dovrà rispettare tali criteri;
- dovranno essere rilasciate tutte le piante diverse da quelle elencate al punto precedente;
- si prescrive quanto segue:
- a) nelle aree in cui le latifoglie diverse dal castagno siano presenti con una copertura almeno pari al 25%, tale indice di copertura dovrà essere mantenuto
- b) dove la copertura risulti complessivamente superiore al 10%, ma inferiore al 25%, dovranno essere conservate tutte le latifoglie presenti (a meno di quelle troppo snelle o fortemente inclinate) ed una quota di castagno tale da assicurare una copertura complessiva non inferiore al 25%
- c) nelle zone a castagno in purezza, dovrà essere assicurata una copertura minima del 10%;
- si prescrive che venga effettuato un sopralluogo congiunto di fine lavori, per valutare l'opportunità di realizzare nuclei di rinfoltimento localizzati con latifoglie autoctone;
- qualora, durante il periodo di esecuzione degli stessi dovessero verificarsi motivi di variazioni non di lieve entità nel tipo di intervento, nelle superfici e nelle quantità, si dovrà contattare lo Sportello forestale regionale di Cuneo per verificare la necessità di predisporre una variante al progetto approvato;

- il taglio dovrà essere effettuato in modo tale da non danneggiare le piante da rilasciare;
- particolare attenzione si dovrà porre al rilascio della copertura del suolo nelle sue diverse componenti, secondo quanto previsto dal DPRG n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- i gruppi di piante e le piante singole dovranno essere rilasciati sull'intera superficie e distribuiti in modo tale da garantire la protezione dei versanti da qualsiasi forma di dissesto idrogeologico (erosione del terreno, rotolamento di sassi e movimenti nevosi);
- uguale cura al medesimo problema dovrà essere posta nella realizzazione delle vie temporanee di esbosco *qualora previste* che comportino porzioni di superficie tagliate a raso;
- durante le operazioni di esbosco del legname si dovrà porre particolare attenzione a non danneggiare le ceppaie delle piante tagliate;
- ramaglie, cimali, e altro materiale legnoso di piccole dimensioni deve essere lasciato in bosco o deprezzato e sparso sul suolo (evitando di coprire la rinnovazione esistente), oppure riunito in piccoli cumuli di dimensioni comunque non superiori a 10 mt steri. Gli scarti di lavorazione possono essere utilizzati per la chiusura delle vie di esbosco. Nelle aree ad alta priorità di antincendio boschivo si osservano le prescrizioni del Piano regionale antincendi boschivi; per l'abbruciamento in bosco degli scarti, valgono le norme della L.r. n. 21/2013. In nessun caso tale materiale deve occupare vie di accesso pedonali, ostruire impluvi, fossi, e alvei di corsi d'acqua;
- a chiusura del cantiere ed a conclusione degli interventi selvicolturali, si dovranno rispettare le norme di seguito ribadite (desunte dall'art.34 del Regolamento):
- 1. alla conclusione degli interventi selvicolturali, dovranno essere eseguite tutte le operazioni necessarie ad assicurare la stabilità idrogeologica, attraverso la stabilizzazione dei movimenti terra e la regimazione dei deflussi superficiali;
- 2. In particolare si dovrà provvedere alle seguenti operazioni:
- 2a) ripristino della viabilità forestale mediante sistemazione del piano viabile e ripristino dell'efficienza delle opere di regimazione delle acque meteoriche superficiali
- 2b) sistemazione delle linee di esbosco per gravità, in modo da evitare l'innesco di fenomeni di erosione
- 2c1) chiusura e protezione degli accessi
- 2c2) realizzazione di solchi trasversali nei tratti con pendenza maggiore del 20 per cento per intercettare lo scorrimento superficiale ed evitare l'erosione del suolo. L'interdistanza dei solchi trasversali è compresa fra 10 e 20 metri in relazione alla maggiore o minore pendenza."
- relativamente alle vie di esbosco per mezzi meccanici, dovrà inoltre provvedersi al ripristino del libero deflusso delle acque in corrispondenza degli attraversamenti dei corsi d'acqua e degli impluvi;
- per quanto non indicato nelle prescrizioni, dovranno essere rispettate le norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i.;
- dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di sicurezza;
- i lavori di taglio ed esbosco dovranno essere terminati <u>entro 3 anni</u> dalla data di emissione del provvedimento autorizzativo (regolamento, art. 6, par. 5);
- entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento dovrà essere trasmessa allo Sportello forestale

presso il Settore Tecnico Regionale della Regione Piemonte la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori, redatta da un tecnico forestale abilitato.

Si prende atto che all'istanza di autorizzazione è stata allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui si evince che l'istanza medesima è stata resa in carta legale mediante l'utilizzo della Marca da bollo n. 01180267740322 annullata in data 04/11/2020, che viene conservata dal proponente.

Il Richiedente sarà ritenuto responsabile di ogni inadempienza a quanto stabilito nella presente determinazione e di tutti i danni che, in dipendenza dei lavori, dovessero derivare a persone, animali o cose, facendo salvi i diritti ed interessi di terzi e sollevando questo Ente da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria, che potesse provenire da quanti si ritenessero danneggiati.

L'inosservanza, anche parziale, di una sola delle prescrizioni e di quanto contenuto nelle norme dettate dal Regolamento forestale n. 8/R del 20/11/2011 e s.m.i., comporterà l'applicazione delle sanzioni e dei provvedimenti previsti dalla legge vigente.

Avverso il presente provvedimento – da chiunque avente legittimo interesse – può essere proposto ricorso davanti al competente T.A.R. entro 60 giorni dalla pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1816B - Tecnico regionale - Cuneo) Firmato digitalmente da Graziano Volpe